REPUBBLICA ITALIANA

N.12/2001 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 149 REG.SEN.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ANNO 2004

PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:

Dott. Gaetano Cicciò Presidente Rel.Est

Dott. Umberto Giovannini Consigliere

Dott. Italo Caso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 12/2001 proposto da: BAR THE FIRST DI PIZZI LAURA, BANNY DI TERZONI GIOVANNA, BAR DANTE DI FORNASARI RITA, BAR DERBY, BOMPANI E C. SNC, CHIUSA UGO, EDINI GIANLUCA E VALERIO SNC, IL CANTUCCIO DI TERZONI GIOVANNA E C. SAS, NEW GAMES SNC DI F.LLI BURZONI ANDREA, EMANUELA E PERITI SANDRO, IL CAPPUCCINO DI REMONDINI ELENA, TRIPS BAR DI BISOTTO ANDREA E C. SAS, TECNOGIOCHI SNC DI DUGHETTI E GANDINI, SPAZIO GIOCHI DI UGHINI ROBERTO, SCADASSA FABRIZIO E C. SAS, NUOVO BAR BOLOGNA DI RAPACIOLI BRUNO E C. SAS, GOLDEN ROSE, COOP CONSUMO S. ANTONIO SRL, CAFFE' GELATERIA CASALI DI F.LLI MAGI DI MAGI LUCA E C. SNC, BAR ZENIT DI LONGERI E CORDANI SNC, BAR GIGI DI REDENTI SILVIO E C. SNC, BAR PONTE DI

LODIGIANI STEFANIA, rappresentati e difesi dagli avv. Carolina Arata, Giuseppe Manfredi ed Eugenia Monegatti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio do quest'ultimo, in Parma, Piazza Garibaldi, 17;

contro

Comune di Piacenza, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Vezzulli e Daniela Crippa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Zucchi, in Parma, via Cantelli, 9;

per l'annullamento

- degli atti dell'Ambito Servizi alle Imprese e Tutela del Consumatore – Ufficio Pubblici Esercizi, tutti in data 5/12/2000 a loro indirizzati quali titolari di autorizzazioni di polizia per la gestione di apparecchi di intrattenimento;
- atto del Consiglio comunale n. 197/2000, con cui si approva il regolamento per la disciplina dell'attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi da gioco, nella parte in cui si sottopongono anche coloro che siano già in possesso di autorizzazioni a limiti di installazione di apparecchi in dipendenza della superficie dei locali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Vista la memoria prodotta dal Comune a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 marzo 2004 gli avv. Manfredi,

Arata e Crippa per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato al Comune di Piacenza i nominati in epigrafe hanno impugnato gli atti in data 5/12/2000 a loro indirizzati quali titolari di autorizzazioni di polizia per la gestione di apparecchi di intrattenimento, a seguito dell'approvazione avvenuta con atto n. 197/2000 del Consiglio comunale, del pari impugnato, del regolamento per la disciplina dell'attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi da gioco, nella parte in cui si sottopongono anche coloro che siano già in possesso di autorizzazioni a limiti di installazione di apparecchi in dipendenza della superficie dei locali.

Assumono i ricorrenti che gli atti impugnati, emessi per ovviare ai pericoli dei giochi di azzardo a mezzo di apparecchiature quali i "videopokers", sarebbero viziati da violazione, sotto diversi profili, del R.D. n. 773/31, della legge n. 241/90, dell'art. 97 della Cost., e da eccesso di potere per travisamento, illogicità, contraddittorietà; difetto di motivazione e altro, colpendo indiscriminatamente anche i giochi innocui; inoltre, perché i pericoli dei giochi d'azzardo sarebbero stati risolti da apposita normativa statale; perché ci sarebbe una situazione di svantaggio rispetto ai gestori degli altri Comuni; perché le misure sarebbero inadeguate a risolvere i problemi denunciati, derivanti non già dal numero degli apparecchi ma dalla loro distribuzione. Inoltre, vi sarebbe violazione dei

principi derivanti da norme statali che fissano il potere di direttiva governativa sulle autorizzazioni di polizia, costituiscono limite di potere di autonomia regolamentare comunale e non pongono sbarramenti numerici per l'installazione degli apparecchi. Infine, la revoca delle autorizzazioni di polizia potrebbe essere legittimata soltanto dal sopravvenire di situazioni di abuso o di circostanze ostative.

In aggiunta a tali motivi, i ricorrenti hanno, sulla scorta degli interventi in sede di consigli comunale, rilevato che il regolamento si è voluto imporre quale forzatura della legge statale e confermato le contraddittorietà fra premesse motivazionali e il dispositivo dell'atto, che colpisce indiscriminatamente tutti i giochi. Inoltre i consiglieri comunali erano consapevoli che stante la natura locale del regolamento trattavasi di provvedimento facilmente eludibile.

Il Comune si è costituito e, dopo avere eccepito l'acquiescenza e l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di cessione dell'attività da parte di alcuni ricorrenti, nonché l'omessa notifica del ricorso ad altri gestori, ha sostenuto l'infondatezza delle censure.

Deve preliminarmente rilevarsi l'assoluta infondatezza delle eccezioni preliminari: i ricorrenti mantengono l'interesse alla decisione del ricorso (quanto meno a fini risarcitori) e l'avvenuta esecuzione degli ordini, suscettibili di esecuzione forzata, non può caratterizzarsi quale acquiescenza; inoltre non sussiste alcun onere di notificare il ricorso ai controinteressati.

Nel merito, occorre osservare che i ricorrenti amplificano, sulla scorta di taluni interventi consiliari, alcune finalità sottese all'atto regolamentare (cioè quelle di impedire la diffusione dei videogiochi d'azzardo), mentre la natura e la portata complessiva del regolamento, peraltro concordato con le categorie interessate, è di ben più ampio respiro, comportando l'integrale rifacimento della disciplina delle licenze delle sale da gioco, rispetto alle quali la limitazione del numero degli apparecchi in rapporto alla dimensione dei locali costituisce un semplice e parziale aspetto, peraltro ampiamente giustificato sotto il profilo logico, atteso che sembra del tutto adeguato impedire eccessivi assembramenti attorno alle macchine da gioco, a prescindere dalla loro natura.

Inoltre, e su un piano più generale, è noto come gli atti regolamentari non necessitino di particolare motivazione, essendo eminentemente discrezionali, mentre non si comprendono né il riferimento ad una presunta incompetenza (quindi è pacifico che i Comuni hanno il potere di regolamentare l'esercizio dei giochi nei locali pubblici, a prescindere dal fatto che la normativa statale, peraltro di principio, non ponga espressamente limiti al numero delle macchine) né ad una presunta revoca parziale delle licenze, che non sussiste nel caso di specie.

Il ricorso dev'essere in definitiva respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere al Comune di Piacenza le spese del giudizio, che liquida in 5.000,00 euro complessivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, il giorno 23 marzo 2004.

f.to Gaetano Cicciò

Presidente

Depositata in Segretaria ai sensi dell'art.55 L. 27/4/82, n.186.

Parma, lì 29 marzo 2004

f.to Eleonora Raffaele

Il Segretario

fg